DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1970

che concede un contributo del Fondo sociale europeo alla Repubblica italiana per spese concernenti operazioni di riqualificazione effettuate dal « Ministero del lavoro e della previdenza sociale » e da vari enti italiani

(Fascicoli FSE nn. 6878, 6887, 6905, 6906, 6911, 6921, 6935, 6937, 6938, 6940, 6941, 6969, 6976, 6977, 6978, 6979, 6980, 6981, 6982, 6983, 6990, 6991, 69110, 69111, 69112, 69125, 7029, 7030)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(71/62/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato per ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [3],

viste le richieste del 25 novembre e 4 dicembre 1968, 15 aprile, 13, 14 e 22 maggio, 11, 17 e 18 giugno, 12 e 20 novembre, 1°, 2, 5, 15, 16, 19 e 23 dicembre 1969 nonché quella dell'11 giugno 1970, presentate dalla Repubblica italiana al fine di ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di riqualificazione per un importo complessivo di Lit. 4.114.407.557,

vista la decisione della Commissione del 13 dicembre 1961 relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 [4] e le decisioni del 28 marzo 1963 [5] e dell'11 marzo 1969 [6] relative all'aggiornamento del suddetto elenco,

visti i pareri del Comitato del Fondo sociale europeo del 10 novembre 1970,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di riqualificazione effettuate sotto la responsabilità ed a carico dell'amministrazione e degli enti pubblici indicati qui di seguito :

Servizio o ente	*Importo richiesto*
1. Ministero del lavoro e della previdenza sociale	2.755.710.833 Lit.
2. Giunta provinciale di Bolzano	8.112.767 Lit.
3. Regione autonoma del Friuli e della Venezia Giulia	6.692.633 Lit.
4. Regione autonoma della Sardegna	5.299.048 Lit.
5. Provincia autonoma di Trento	42.138.989 Lit.
6. Amministrazione provinciale di Treviso	65.868.846 Lit.
7. Associazione nazionale addestramento professionale « Leone XIII » (ANAP)	602.665.916 Lit.

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(4) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.
(5) GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1342/63.
(6) GU n. L 88 dell'11. 4. 1969, pag. 8.

8. Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ravenna	4.994.925 Lit.
9. Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)	199.307.752 Lit.
10. Ente friulano di assistenza	5.318.743 Lit.
11. Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI)	13.507.538 Lit.
12. Istituto nazionale della previdenza sociale	250.833.190 Lit.
13. Istituto per la ricostruzione industriale (IRI)	152.772.221 Lit.
14. Istituto veneto per il lavoro	1.184.156 Lit.

considerando che, eccezion fatta per l'amministrazione statale indicata nell'elenco che precede al n. 1 gli enti menzionati ai numeri da 2 a 6 sono amministrazioni autarchiche territoriali ai sensi dell'articolo 18 del regolamento n. 9 e che gli enti menzionati ai numeri da 7 a 14 sono tutti iscritti nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui al suddetto articolo ;

considerando che tali richieste, che soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 20 del regolamento n. 9, concernono operazioni terminate nel periodo dal 1° gennaio 1967 al 31 marzo 1969 incluso e sono state validamente presentate nel termine fissato dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

considerando che dall'esame di tali richieste, nonché dalla verifica dei loro elementi di fatto e contabili risulta che esse sono conformi alle prescrizioni della regolamentazione in vigore, con riserva tuttavia di quanto segue :

a) Nelle richieste relative al « Ministero del lavoro e della previdenza sociale » alcuni lavoratori non sono stati rioccupati per almeno sei mesi nel corso dei 12 mesi che hanno seguito la loro riqualificazione, come previsto al paragrafo 3 dell'articolo 4 del regolamento n. 9 ; d'altra parte, per taluni altri lavoratori non è stata fornita la prova della loro rioccupazione ai sensi del suddetto articolo ; di conseguenza, tali casi non possono fare oggetto di contributo del Fondo ;

b) Nelle richieste relative alla « Giunta provinciale di Bolzano » alcuni lavoratori non erano stati iscritti, prima del corso, presso un ufficio del lavoro quali richiedenti un'occupazione ; tali casi non possono quindi essere presi in considerazione ;

c) Nelle richieste relative alla « Regione autonoma della Sardegna », una somma di Lit. 9.314.112 è stata omessa nell'importo delle spese esposte nei fascicoli, a causa di un errore di calcolo. Tale somma deve essere aggiunta all'importo richiesto ;

d) Nelle richieste relative all'« Associazione nazionale addestramento professionale « Leone XIII » (ANAP) » un importo di Lit. 73.899.688 è stato esposto nel calcolo delle spese relative al personale dei centri dell'ente per la rivalutazione del « fondo di anzianità » che serve a coprire le indennità di licenziamento versate al personale che lascia l'ente. Tale rivalutazione è stata effettuata in ottemperanza alle disposizioni legali che disciplinano la materia. La somma conteggiata nella richiesta a titolo della suddetta rivalutazione si riferisce alle spese relative a tutto il personale per l'intero periodo lavorativo trascorso presso l'ANAP. Tale spesa potrebbe essere presa in considerazione per il contributo del Fondo se si riferisse al solo periodo considerato nelle richieste in parola ed alla sola quota parte relativa ai lavoratori in possesso dei requisiti prescritti. Poiché non è stato possibile effettuare l'esatta ripartizione della somma, necessaria per il calcolo della parte accettabile, la spesa nel suo insieme non può essere accettata ; pertanto, la somma di Lit. 49.882.289, corrispondente alla rettifica dell'errore di calcolo, deve essere dedotta dall'importo richiesto ;

e) Nella parte di richieste della « Cassa per il Mezzogiorno » concernenti operazioni di riqualificazione professionale effettuate presso un albergo scuola, la somma di Lit. 3.879.846 è stata indebitamente inclusa nell'importo delle spese esposte nei fascicoli per un'erronea interpretazione dell'articolo 5 del regolamento n. 9 ; tale somma deve essere dedotta dall'importo richiesto. D'altra parte, taluni lavoratori che figurano nelle richieste della « Cassa per il Mezzogiorno » non soddisfano a tutte le condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento n. 9 per mancato ricollocamento di almeno 6 mesi durante i primi 12 mesi che hanno seguito la fine del corso, come previsto al

paragrafo 3 del suddetto articolo, o per mancato ricollocamento all'interno della Comunità ; per vari altri lavoratori non è stata fornita la prova del ricollocamento ai sensi dell'articolo 4 ; di conseguenza, tali casi non possono essere oggetto di contributo del Fondo ;

f) Nella richiesta relativa all'« Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI) » alcuni lavoratori non soddisfano a tutte le condizioni previste agli articoli 2 e 4 del regolamento n. 9, o per mancanza di iscrizione presso un ufficio del lavoro quali richiedenti un'occupazione prima dell'inizio del corso, in ottemperanza all'articolo 2 ; o per mancanza di rioccupazione per almeno 6 mesi durante il periodo successivo alla riqualificazione, come previsto al comma 3 dell'articolo 4 ; o perché non ricollocati all'interno della Comunità in conformità al suddetto articolo ; di conseguenza, tali casi non possono essere presi in considerazione ;

g) Nelle richieste dell'« Istituto veneto per il lavoro », un lavoratore non è stato ricollocato nella professione per la quale era stato riqualificato, come previsto al comma 2 dell'articolo 4 del regolamento n. 9 ; tale caso non può quindi fare oggetto di contributo del Fondo ;

considerando che al numero di casi menzionati al precedente paragrafo ai punti a), b), e) e f) — le cui percentuali sono state determinate di volta in volta in proporzione ai risultati delle verifiche per sondaggio effettuate in conformità alle disposizioni del regolamento n. 113/63/CEE della Commissione — corrisponde, nelle richieste relative al « Ministero del lavoro e della previdenza sociale » un importo di Lit. 16.534.265, in quelle relative alla « Giunta provinciale di Bolzano » un importo di Lit. 665.549, in quelle relative alla « Cassa per il Mezzogiorno » un importo di Lit. 20.067.556 e in quella relativa all'« Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani ENAOLI) », un importo di Lit. 5.909.548 ; che il solo caso non accettabile dell'« Istituto veneto per il lavoro » figura nelle richieste per un importo di Lit. 89.450 ; che tali importi debbono quindi essere defalcati dai totali richiesti ;

considerando che, di conseguenza, deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo per le spese sostenute dall'amministrazione di Stato e dagli enti di diritto pubblico prima menzionati, previo aumento di un importo totale di Lit. 9.314.112 e detrazione di un importo totale di lire 97.028.503 (Lit. 16.534.265 + Lit. 665.549 + Lit. 49.882.289 + Lit. 3.879.846 + Lit. 20.067.556 + Lit. 5.909.548 + Lit. 89.450) e che l'importo del contributo da concedere risulta fissato in Lit. 4.114.407.557 + Lit. 9.314.112 — Lit. 97.028.503 = Lit. 4.026.693.166 ;

considerando che il comitato del Fondo sociale europeo, nei suoi pareri del 10 novembre 1970, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica italiana tendenti ad ottenere la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo alle spese sostenute dall'amministrazione e dagli enti indicati all'articolo 2, per operazioni di riqualificazione terminate nel periodo dal 1° gennaio 1967 al 31 marzo 1969 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, a concorrenza di un importo di lire 4.026.693.166. La parte di richieste eccedente tale importo non è conforme a queste disposizioni.

Articolo 2

Il contributo del Fondo sociale europeo concesso alla Repubblica italiana a favore dell'amministrazione e degli enti sotto indicati è stabilito in Lit. 4.026.693.166 (equivalente a 6.442.709,07 unità di conto), ripartito come segue :

Servizio o ente	*Contributo concesso*
1. Ministero del lavoro e della previdenza sociale	2.739.176.568 Lit.
2. Giunta provinciale di Bolzano	7.447.218 Lit.
3. Regione autonoma del Friuli e della Venezia Giulia	6.692.633 Lit.
4. Regione autonoma della Sardegna	14.613.160 Lit.
5. Provincia autonoma di Trento	42.138.989 Lit.
6. Amministrazione provinciale di Treviso	65.868.846 Lit.

7. Associazione nazionale addestramento professionale « Leone XIII » (ANAP)	552.783.627 Lit.
8. Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ravenna	4.994.925 Lit.
9. Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)	175.360.350 Lit.
10. Ente friulano di assistenza	5.318.743 Lit.
11. Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI)	7.597.990 Lit.
12. Istituto nazionale della previdenza sociale	250.833.190 Lit.
13. Istituto per la ricostruzione industriale (IRI)	152.772.221 Lit.
14. Istituto veneto per il lavoro	1.094.706 Lit.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI